

Rita Benigni

*La macellazione rituale nel diritto dell'UE.
Vecchi e nuove ragioni di una deroga in favore della libertà religiosa*

ABSTRACT. Per il Reg.to (CE) 1099/2009, gli Stati possono derogare al previo stordimento per le macellazioni rituali; una sussidiarietà dovuta alle differenze nazionali nel rapporto tra diritto e religione. La deroga potrebbe restringersi se maturassero linee condivise di bilanciamento degli interessi coinvolti quali la libertà religiosa individuale e delle organizzazioni che praticano la macellazione rituale; il benessere dell'animale; gli interessi di mercato legati al marchio kosher ed halal.

Under the Council Regulation (CE) 1099/2009, Member States may derogate from prior stunning in ritual slaughter. This subsidiarity depends on the different national relationship between law and religion. The derogation could be limited if there were to be shared balancing of interests involved: the religious freedom of individuals and organisations engaged in ritual slaughter; the welfare of the animal; and the market interests related to kosher and halal brands.

Parole chiave: macellazioni rituali, benessere degli animali, marchio kosher, marchio halal

Key words: ritual slaughter, animal welfare, kosher brand, halal brand

SOMMARIO: 1. La tutela della libertà religiosa nella UE – 2. Le macellazioni rituali nel contesto socioculturale europeo. Linee evolutive – 3. Il quadro giuridico-normativo. L'equilibrio tra libertà religiosa e benessere dell'animale – 4. Il peso degli interessi commerciali. Il mercato *kosher* ed *halāl* – 5. Considerazioni conclusive.

1. *La tutela della libertà religiosa nella UE*

La disciplina delle macellazioni cosiddette rituali è un valido punto di osservazione delle linee evolutive del rapporto tra diritto comunitario e diritti nazionali in tema di religione. La libertà religiosa è ampiamente riconosciuta dall'ordinamento europeo. Essa connota i sistemi democratici ed è condizione per partecipare all'Unione, tanto che già nel Trattato di Amsterdam (1997) la violazione reiterata delle libertà religiosa da parte di uno Stato membro può essere sanzionata anche nella forma estrema della sospensione dal voto in Commissione (artt. 2 e 7 del TUE). La Carta dei diritti fondamentali della UE la proclama all'art 10, con una formula ripresa dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), a sua volta richiamata dal Trattato di Lisbona. Il rispetto della libertà religiosa ed il pluralismo religioso e confessionale sono del resto essenziali per l'ordine e la sicurezza sociale, i quali, oltre ad essere tra le finalità del processo di integrazione sono presupposti per il conseguimento degli obiettivi socioculturali ed economici che l'Europa si è data. Malgrado gli ampi riconoscimenti comunitari l'attuazione della libertà religiosa è rimessa ai singoli Stati membri, essa rientra infatti tra le materie di competenza concorrente. Inoltre, fin dal Trattato di Amsterdam l'ordinamento europeo ha assunto lo specifico impegno di «non pregiudicare lo status giuridico delle organizzazioni religiose e filosofiche non confessionali, come regolato dal diritto interno, anche quando legifera nelle materie di sua diretta competenza» (Dich. 11 All. al Trattato di Amsterdam, oggi art. 17 TFUE)¹.

Le ragioni di tale sussidiarietà dell'ordinamento europeo risiedono nella varietà di sistemi di relazione tra diritto e religione che connotano gli Stati europei, i quali oscillano tra la laicità estrema che tende a confinare il fenomeno religioso nello spazio privato (tipica della Francia), ed i sistemi di separatismo moderato che conferiscono ampia rilevanza pubblica

¹ Sul rapporto tra religione ed ordinamento europeo cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione Europea. Lineamenti di comparazione*, Milano, 2017; D. DURISOTTO, *Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Napoli, 2016; F. ALCINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Padova 2011; in particolare cap. 2

all'appartenenza di fede e non di rado cooperano su più fronti con le organizzazioni religiose (così accade ad es. in Italia, Germania, Spagna). I diversi modelli nazionali propongono riposte differenti alle problematiche religiose e ciò rende difficile adottare normative condivise. Basti pensare ai diversi atteggiamenti sulla simbologia religiosa, generalmente ben accetta nei sistemi del secondo tipo, e per contro mal tollerata da quelli del primo gruppo, come la Francia o il Belgio che limitano gravemente alcuni corredi basati su motivazioni religiose nei luoghi di pubblico servizio, fino a vietare il *burqa* in ogni spazio aperto al pubblico². Per tali ragioni, in presenza di esigenze di carattere religioso, l'ordinamento europeo lascia agli Stati membri margini di autonomia nel recepimento della normativa comunitaria.

La disciplina delle macellazioni si inserisce in tale quadro, essa rientra nelle competenze dirette della UE poiché tocca profili di salute pubblica ed interessi commerciali comuni, nel contempo però interseca esigenze religiose. Diverse religioni, tra cui l'ebraismo e l'islam, dettano regole per la macellazione degli animali dal cui rispetto dipende la liceità del cibo che se ne ricava, espressa dalle diciture *kosher* ed *halāl*. Tali regole religiose interferiscono con la normativa UE, ed in particolare con l'obbligo di previo stordimento dell'animale, il quale, per il dettato religioso ebraico ed islamico, deve essere vigile e vitale al momento della macellazione per consentire un immediato dissanguamento delle carni. A tutela di tali esigenze, fin dalla prima regolamentazione comunitaria del 1974, il legislatore europeo ha inserito le macellazioni religiose tra le fattispecie per cui i singoli Stati potranno derogare all'obbligo di previo stordimento; una deroga confermata dal vigente Regolamento del 2009.

Valorizzare la competenza degli Stati, anche nel caso delle macellazioni rituali, non equivale tuttavia a conferire loro una delega in bianco. Gli ordinamenti nazionali operano nella cornice dei principi e dei valori dell'Unione, nel rispetto dei limiti minimi di tutela degli interessi coinvolti (nel nostro caso la libertà religiosa ed il benessere animale) e degli obiettivi perseguiti dalla normativa europea. Lo spazio di azione lasciato agli Stati può quindi diminuire o aumentare se mutano i predetti valori ed obiettivi dell'Unione oppure se cambiano i contesti socioculturali e

² Per un primo esame S. FERRARI, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2012, 2, pp. 317-330; P. CAVANA, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2012 n. 28; G. DI COSIMO, *Gli spazi pubblici e la religione in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2020, n. 20 con ampi riferimenti bibliografici.

giuridici dei singoli Stati. Evoluzioni che nel nostro caso possono ampliare o restringere le maglie della deroga e così i livelli di tutela della libertà religiosa. Per analizzare i mutamenti in corso e le loro ricadute sulla disciplina delle macellazioni rituali dividerò la mia relazione in quattro parti: una breve ricostruzione del contesto socioculturale europeo; l'esame del quadro giuridico normativo; l'analisi degli interessi commerciali che intersecano la macellazione rituale ed alcune riflessioni conclusive.

2. *Le macellazioni rituali nel contesto socioculturale europeo. Linee evolutive.*

L'Europa ha una risalente conoscenza delle macellazioni rituali poiché le comunità ebraiche e in misura minore quelle islamiche hanno sempre abitato le sue terre. Si tratta di pratiche generalmente ben accolte per ragioni legate al contesto socioculturale e religioso delle nostre comunità.

È bene precisare, preliminarmente, che le macellazioni rituali non sono atti di preghiera o di devozione, né sono assimilabili ai sacrifici di animali. Sia nel caso ebraico che in quello islamico esse sono la modalità con cui si abbatte un animale destinato all'alimentazione³. Le regole sulla macellazione rituale possono annoverarsi tra quelle di governo della società civile dettate dalle autorità religiose, le quali negli originari contesti tribali cumulano in sé i poteri di guida e di governo civile e religioso. Il carattere sacro delle macellazioni è legato alla dignità dell'animale che cede la vita per farsi cibo per l'uomo, ed alla riconoscenza verso dio che concede all'uomo di nutrirsi di una sua creatura, si affianca in origine alle esigenze di tutela della salute pubblica. Le regole di macellazione fanno parte di una più ampia normativa (detta *kasherut* nell'ebraismo) avente ad oggetto l'alimentazione, la quale comprende elenchi di cibi e bevande leciti, permessi o vietati⁴ e che trova la sua ragion d'essere anche nelle condizioni

³ Nel caso ebraico la tecnica rituale nei tempi biblici era utilizzata per le offerte sacrificali, fu poi estesa agli animali destinati all'alimentazione, cfr. R. DI SEGNI, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, 1996, p. 5.

⁴ Per un primo esame sul rapporto tra cibo e religione cfr. A. G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione. Diritto e diritti*. Quaderni del dipartimento di scienze giuridiche, Tricase (LE), 2010, Parte I, ed in particolare i contributi di L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, pp.63-86; S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, pp. 87-110; il numero monografico di *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica Daimon* 2014, dal titolo *Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi ed alimentazione*; L. SCOPEL, *Le prescrizioni alimentari di carattere religioso*, Trieste 2016; C. GAZZETTA, *Società multiculturali e tutela dell'identità alimentare: alcune*

climatiche dei deserti arabo palestinesi e nelle tecniche di conservazione a disposizione di una società nomade dell'età precristiana nel caso ebraico o del VII sec. d.c. per l'islam. Oggi, superate tali esigenze igienico sanitarie, le regole di macellazione rituale espandono la loro valenza religiosa, ricordando che le carni di cui ci si ciba sono un dono del creatore nato da un sacrificio e dalla sofferenza dell'animale, al quale si deve rispetto e compassione.

Ciò premesso, il primo dato da osservare sono gli usi e i costumi sociali in cui le regole religiose si trovano ad operare. In un passato non troppo lontano l'Europa ha conosciuto una diffusa civiltà contadina, abituata alla macellazione domestica dell'animale sia di misura ridotta (pollame, volatili e conigli) che di grandi dimensioni (il maiale soprattutto). In tale contesto le tecniche di abbattimento rituale (la *shechitá* per l'ebraismo), per cui la morte si ha con il taglio preciso della trachea e dell'esofago che provoca un dissanguamento veloce e copioso⁵, accomunavano cristiani, ebrei e musulmani. Quest'ultimi si distinguevano semmai per una maggiore cura dell'animale attraverso il rispetto delle regole di macellazione, studiate per ridurre al minimo il suo patimento.

Alla larga condivisione sociale di una consuetudine con il sangue e con la sofferenza dell'animale si è affiancata, a lungo, l'appartenenza della maggioranza della popolazione europea ad una Chiesa o ad un Culto. Il fatto di credere in un dio e di sentirsi parte di una comunità di fede (di maggioranza o di minoranza) attribuiva ai singoli e alla società intera la capacità di comprendere la doverosità del precetto religioso e la sofferenza personale che può derivare dall'impossibilità di ottemperarvi.

Va infine annotata la presenza in Europa, con rare eccezioni, di strette relazioni tra le organizzazioni religiose e gli ordinamenti secolari, in ragione delle quali i valori religiosi sostanziano da sempre una parte della normativa civile, attraverso norme pattizie oppure mediante fonti unilaterali. Basti pensare alla valenza civile dei matrimoni celebrati religiosamente oppure all'inserimento di festività religiose nei calendari civili, e non di rado al riconoscimento della macellazione rituale, come avviene in Italia nell'Intesa con le Comunità ebraiche su cui torneremo.

In un tale contesto socioeconomico, culturale e religioso l'accoglienza di riti e pratiche religiose anche differenti e distanti da quelli delle religioni

riflessioni sulle macellazioni rituali, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2020, n. 17.

⁵ Per un approfondimento sulle tecniche di iugulazione si veda D. FONDA, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, A. G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione.*, cit. 225-244, pp. 235-240.

di maggioranza è stata la normalità. Non a caso i divieti assoluti di macellazioni rituali, fino a tempi recenti, sono stati rari e spesso si sono legati all'antisemitismo. È il caso del divieto imposto dalla Germania nazista o di quello iscritto nelle leggi razziali italiane del 1938, ed ancora delle prime prescrizioni svizzere del 1893, su cui pesarono i voti contrari dei Cantoni tedeschi⁶.

Sul finire del Novecento si assiste a sensibili cambiamenti nei costumi sociali. Con il *boom* economico la macellazione esce dalle mura domestiche, la morte e la sofferenza dell'animale diventano una fase di produzione della merce, nascosta e/o ignorata dal consumatore che tende a disinteressarsi della sorte dell'animale. Solo di recente, anche per reazione a tale oblio, sono nati i movimenti cosiddetti animalisti che con campagne di sensibilizzazione e di denuncia di vario tipo (contro l'abbandono dei cani, l'uso delle pellicce, gli allevamenti intensivi etc.) hanno contribuito a far rinascere in tutta Europa una sensibilità nei confronti della sofferenza dell'animale non domestico, che si è fatta valore condiviso dei cittadini europei.

Sotto il profilo religioso, a partire dalla seconda metà del Novecento si è avviato in tutta Europa un processo di secolarizzazione della società che ha visto crescere il numero dei cittadini atei o agnostici; il campo di quanti coltivano una religiosità individuale che recide il legame di appartenenza ad una Chiesa o ad un Culto, ed infine il numero di coloro che pur dichiarandosi appartenenti ad un Culto (più spesso un Chiesa) non ne conoscono regole e valori, e tantomeno credono⁷. In tutti i casi la conseguenza è un diffuso analfabetismo religioso⁸, per cui alla maggioranza dei cittadini europei sono ignote le ragioni ed i sentimenti legati ad alcune pratiche e riti religiosi come le macellazioni. A tali mutamenti si sommano le problematiche di integrazione generate dal crescente pluralismo etnico-religioso, e soprattutto dal massiccio stanziamento di popolazioni islamiche. È così ricomparsa sul suolo europeo l'intolleranza religiosa, alimentata non di rado da ragioni politiche.

Sulla spinta dei predetti fattori, in qualche Paese europeo si assiste oggi ad una sensibile modifica del rapporto tra diritto e religione, se alcuni, come il Belgio, tradizionalmente connotato da un separatismo

⁶ R.S. DI SEGNI, *L'attacco alla shechitah nell'Europa di oggi*, in *La Rassegna mensile di Israel*, 2012, vol. 78, N. 1/2, pp. 156-165, p. 160.

⁷ In argomento si vedano da ultimo G. DAVIE, *Religion in Modern Europe. A Memory Mutates*, Oxford 2000; G. DAVIE, L. N. LEUSTEAN (a cura di), *The Oxford Handbook of Religion and Europe*, Oxford, 2021.

⁸ Si veda per l'Italia A. MELLONI (a cura di), *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, Bologna, 2014.

moderato, hanno imboccato la via della laicità estrema, altri, soprattutto quelli dell'Est (come la Polonia e l'Ungheria), si avviano verso un neo confessionismo. Tanto le scelte laiciste quanto il privilegio rinascente per le religioni tradizionali possono restringere gli spazi di azione delle minoranze e la disponibilità ad accogliere riti e pratiche religiose distanti dal costume corrente, come i corredi personali, cui abbiamo già accennato, e la macellazione rituale come accaduto nella regione belga della Fiandre, nel caso che ha dato origine alla pronuncia della Corte UE del dicembre 2020⁹. Le Fiandre, infatti, modificando la normativa del 1986, nel luglio 2017 hanno introdotto l'obbligo di previo stordimento reversibile mediante elettroarcosi, per la quale l'animale riprende coscienza subito dopo il taglio della gola; una pratica che le comunità ebraiche ed islamiche ritengono contraria alle proprie regole religiose

3. Il quadro giuridico-normativo. L'equilibrio tra libertà religiosa e benessere animale.

I mutamenti socioculturali cui abbiamo accennato non sembrano al momento avere influito sul quadro giuridico delle macellazioni rituali. La normativa europea si inserisce, come osservato, nella sussidiarietà dell'Unione in materia religiosa, per cui il legislatore comunitario lascia ai singoli Stati la possibilità di derogare all'obbligo di previo stordimento. Si tratta di una previsione contenuta già nella direttiva n. 74/577/CEE del 1974¹⁰, che si esprimeva in termini molto ampi, per l'art. 4 infatti «la presente direttiva non pregiudica in alcun modo le disposizioni nazionali concernenti metodi di macellazione particolari richiesti da alcuni riti religiosi». Come espresso dai Considerando, essa mirava essenzialmente ad omogeneizzare le normative nazionali per favorire il mercato comune, e poneva in secondo piano il benessere dell'animale.

Le successive disposizioni, compreso il vigente Regolamento n. 1099 del 2009¹¹, hanno confermato la deroga al previo stordimento per le macellazioni richieste da determinati riti religiosi. Ad esse sono però state estese le regole generali relative ai luoghi di abbattimento (i macelli

⁹ Corte di giustizia UE (Grande sezione), 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* e altri, C336/19, EU:C:2020:1031.

¹⁰ Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, OJ L 303 del 18.11.2009.

autorizzati), alle attrezzature in dotazione a quest'ultimi, alle procedure di preparazione dell'animale, alla formazione del personale che partecipa ed esegue la macellazione. Più in particolare nella direttiva 93/119/CE¹² si è legata la macellazione rituale alla responsabilità delle organizzazioni religiose cui fanno capo le strutture che operano l'abbattimento¹³, a loro volta soggette ad approvazione delle autorità statali¹⁴. In tal senso il Regolamento n. 1099 del 2009 ribadisce la deroga «a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello» (art.4.4); restano pertanto esclusi gli abbattimenti domestici e soprattutto i riti sacrificali come quelli che si compiono nella festa islamica dell'*Eid al-Adha* (festa del sacrificio o dello sgozzamento) in cui si sacrifica in casa ed in famiglia una pecora, una capra o un vitello¹⁵. Una tradizione particolarmente sentita nell'islam, che ogni anno innesca critiche e polemiche nelle società occidentali.

Il Regolamento del 2009 è un valido banco di prova delle predette modifiche socioculturali. Il benessere dell'animale vi è definito «un valore condiviso nella Comunità sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali [...]»; nel contempo però, la sua protezione resta collegata ad interessi del mercato. Si rileva in particolare che la sofferenza patita dall'animale nell'abbattimento condiziona il consumatore e la qualità della carne, e che la legislazione nazionale in materia incide sulla concorrenza e sul funzionamento del mercato dei prodotti di origine animale (cfr. Considerando 4,5,10).

Sotto il profilo religioso il Regolamento conferma la deroga al previo stordimento in ragione della forte valenza identitaria di riti, che devono

¹² Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

¹³ L'art. 2, 8, stabilisce che «l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale [...]».

¹⁴ La mancata autorizzazione dei sacrificatori di una Comunità ebraica ortodossa, da parte delle autorità francesi, è stata oggetto della pronuncia della Corte EDU, (Grande Camera), 27 giugno 2000, *Cha'are Shalom ve Tsedek c. Francia*, Ric. N. 27417/95. I ricorrenti lamentano che i sacrificatori dell'ACIP, unica organizzazione autorizzata, non rispettano rigorosamente le regole bibliche, per la Corte invece non vi è violazione della libertà religiosa anche perché i credenti integralisti possono approvvigionarsi facilmente di carne '*glatt*' sul mercato estero, segnatamente belga.

¹⁵ Il divieto di macellazione rituale in locali temporanei (al di fuori dei macelli autorizzati) durante la festa del sacrificio è oggetto della pronuncia della Corte di giustizia UE (Grande sezione), 29 maggio 2018, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e a. contro Vlaams Gewest*, C-426/16, EU:C:2017:926 C.

essere rispettati nella definizione ed attuazione delle politiche comuni (Considerando 15). Ciò accanto alla constatazione che le disposizioni comunitarie sulla macellazione rituale sono state recepite in modo diverso dalle normative interne (Considerando 18). E' bene ricordare che l'atteggiamento dei Paesi europei si riassume ancora oggi in tre categorie¹⁶, la più numerosa è quella degli Stati che ammettono la deroga alle condizioni di cui al Regolamento con qualche aggiunta di dettaglio (modalità e condizioni di rilascio dei permessi; requisiti dei sacrificatori rituali o dei macelli rituali; definizione della fase pre-macellazione etc.). Nel secondo gruppo rientrano i Paesi che richiedono uno stordimento postumo allo sgozzamento (come Austria, Estonia, Slovacchia e Danimarca ma solo per i bovini) oppure contemporaneo (come la Finlandia, che ne esclude però il pollame) o ancora precedente alla giugulazione ma reversibile (come le regioni di Vallonia e Fiandre in Belgio). Infine al terzo gruppo, del tutto minoritario, appartengono i Paesi che non prevedono alcuna deroga (come la Svezia da lunga data, la Lettonia più di recente, e la provincia finlandese di Åland).

Il peso delle tradizioni e la tutela della libertà religiosa cui fanno riferimento le fonti formali trovano conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia, intervenuta più volte in materia¹⁷. Particolare interesse ricopre per noi la già richiamata pronuncia del dicembre 2020, in cui l'obbligo di previo stordimento reversibile viene dichiarato legittimo, sebbene, per la Corte, esso configuri una limitazione della libertà religiosa di ebrei e musulmani. A sostanziare la legittimità della misura adottata dalle Fiandre è la accertata proporzionalità della limitazione inflitta alla libertà religiosa¹⁸, una verifica che la Corte UE sottolinea essere di sua competenza. Se è vero, infatti, che le differenze tra Paesi nella attuazione della normativa europea sorreggono la deroga, le stesse difformità - scrive la Corte - richiedono di accertare che lo Stato abbia correttamente bilanciato il benessere dell'animale e le esigenze religiose¹⁹. Più precisamente è

¹⁶ Cfr. R. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, in A. G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione.*, cit., pp. 273-296, pp. 275 e ss.

¹⁷ Si veda in questo Volume il contributo della Prof. M. LOTTINI, *La Corte di giustizia e le macellazioni rituali: schemi collaudati e nuove prospettive*.

¹⁸ Per i giudici di Lussemburgo il legislatore belga ha correttamente bilanciato esigenze religiose e benessere dell'animale, esso infatti «disponendo nel contempo che tale stordimento sia reversibile e che non provochi la morte dell'animale, rispetta il contenuto essenziale dell'articolo 10 della Carta, in quanto, [...] l'ingerenza risultante da una simile normativa è limitata a un aspetto dell'atto rituale» (par.61).

¹⁹ Per approfondimenti sul punto si rinvia in questo Volume al contributo della Prof.

necessario verificare se le misure nazionali di limitazione della libertà religiosa siano giustificate e proporzionate ex art. 9 comma 2 della CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, che i giudici di Lussemburgo richiamano. Un tale bilanciamento è del resto richiesto anche dall'art. 13 TFUE per cui «gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo [...] i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale» (par.77).

In altre parole, sia per il legislatore europeo che per la Corte di giustizia la limitazione della libertà religiosa dovrà essere contenuta nei limiti strettamente necessari a soddisfare le esigenze di tutela dell'animale o meglio la sensibilità in materia delle società nazionali, al momento della valutazione²⁰. Una sensibilità ancora molto diversificata e che viene spesso valutata guardando alla persona come consumatore, e nell'ottica degli interessi del mercato.

4. *Il peso degli interessi commerciali. Il mercato kosher ed halāl.*

L'attenzione degli ordinamenti europei per la sofferenza dell'animale macellato si è da sempre affiancata, oltre che alle esigenze religiose, a considerazioni di carattere commerciale inerenti in particolare la crescita del mercato delle carni (non solo europeo) e la libera circolazione delle merci nello spazio europeo. Obiettivi che risentono dell'attenzione dei consumatori per i processi di produzione sotto diversi profili, quali il contrasto al lavoro minorile e allo sfruttamento dei lavoratori, la sostenibilità ambientale, l'equità e la solidarietà con i Paesi produttori e, non ultima, la sensibilità del consumatore verso la sofferenza animale. Quest'ultima può indubbiamente spingere i legislatori nazionali a ridurre gli spazi di deroga al previo stordimento anche in via indiretta, escludendo ad esempio le carni macellate ritualmente dal marchio Bio, come avvenuto in Francia²¹. Nella stessa Francia si è altresì rilevato che non di rado le carni

T. MOSCHETTA, *La tutela del benessere degli animali: principio di non discriminazione e bilanciamento tra valori.*

²⁰ Sulla possibilità di configurare un diritto dell'animale a non soffrire si veda in questo Volume il contributo del Prof. G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?*

²¹ L'esclusione delle carni *kosher ed halāl* dal marchio AB che indica la produzione biologica è stata riconosciuta legittima nella pronuncia della Corte di giustizia UE

macellate ritualmente sono esuberanti rispetto alle richieste del mercato *kosher* ed *halāl*, esse vengono così riversate su quello comune senza alcuna particolare dicitura. Per proteggere il consumatore si è di recente proposta la tracciabilità delle carni rituali, attraverso la introduzione di un marchio che indichi la provenienza da *abbattimento derogatorio*²².

L'attenzione dei mercati è rivolta in egual modo ai consumatori che richiedono carni macellate nel rispetto delle regole religiose, un interesse che può spingere a conservare la deroga in favore delle macellazioni rituali, e comunque a garantire il libero accesso al mercato interno per le carni rituali prodotte all'estero. Va rilevato in proposito che tutti i Paesi dell'Unione che prevedono l'obbligo dello stordimento ordinario o reversibile consentono l'ingresso delle carni *kosher* ed *halāl* prodotte all'estero. Ciò può essere poco conveniente sia per i consumatori, esposti a maggior costi, sia per i produttori interni di carni, costretti a cedere quote di un fiorente mercato oppure ad attivare *escamotage* quali far macellare all'estero i propri animali, con una perdita quantomeno di livelli di occupazione interna. Va infatti rilevato come i prodotti *kosher* ed *halāl* (non solo animali) rappresentano un mercato stimato in milioni di dollari, sia interno all'Europa che estero. Asia e Paesi del Golfo persico sono tra i mercati emergenti più appetibili, tanto che negli USA si parla da anni di *marketing halāl* o *Islamic Marketing*, rispetto al quale si sono sostituiti i pilastri tradizionali, vale a dire le 4 P di Kohler, *product, price, place e promotion*, in 4F: *faith, food, finance e fashion*²³. Quanto all'Europa i mercati più fiorenti sono quello quelli di Francia, Federazione Russa e Regno Unito, ma il bacino di consumatori è in aumento ovunque, si stima che nel 2050 i musulmani presenti sul continente europeo saranno il 20% della popolazione. Si deve inoltre considerare l'interesse crescente per il turismo *halāl* che coinvolge già da tempo la ristorazione rituale, entrata nelle più famose guide turistiche come quella Michelin²⁴.

(Grande sezione), 26 febbraio 2019, *Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a.* Causa C-497/17, EU:C:2019:137.

²² Cfr. *Proposition de loi pour un élevage éthique, socialement juste et soucieux du bien-être animal*, Sénat, no 254, 21 janv. 2020; *Proposition de loi tendant à ce que l'abattage des animaux de boucherie bénéficie d'une meilleure traçabilité*, Ass. nationale, n° 1635, 6 févr. 2019.

²³ In argomento cfr. C. NESTOROVIC, *Marketing Islamico*, Milano, 2010; M. GRADOLI, M.D.C. DE LA ORDEN DE LA CRUZ, P. SÁNCHEZ GONZÁLES, *Vie d'inclusione dei musulmani in Europa: marketing halāl e banca islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.satoechiese.it), 2016, n. 24.

²⁴ Sul rapporto tra religione e mercato alimentare cfr. A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino 2015, in particolare pp. 40-54, 99-109.

L'interesse generato da questo enorme mercato in espansione si traduce nella corsa delle più importanti filiere dell'agroalimentare ad ottenere le certificazioni *kosher ed halāl* per i propri prodotti. Certificazioni che garantiscono il rispetto delle regole religiose nell'intera catena produttiva, e che solitamente sono rilasciate per l'estero da Agenzie statali e per i mercati interni da Organismi accreditati da autorità religiose²⁵. Restando in Italia, ad esempio, tra le agenzie private di certificazione islamica la più autorevole è *Halal Italia*, che fa capo alla Comunità religiosa islamica di Italia (Coreis)²⁶, mentre per l'agroalimentare *kosher* il marchio di certificazione è *K.it, kasherut Italia*, rilasciato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). L'interesse alle certificazioni religiose dei prodotti italiani ha visto peraltro il ruolo attivo dei Governi, nel 2010 l'UCEI ed il Ministero dello sviluppo hanno promosso le certificazioni agroalimentare per le merci italiane di elevata qualità ed originalità, prodotte nell'osservanza delle regole ebraiche. Nel 2012, ancora il Ministero dello sviluppo ha lanciato l'iniziativa 'Promozione delle certificazioni agro-alimentari del *Made in Italy*'. Un progetto pilota volto a sensibilizzare alle certificazioni *kosher ed halāl*, le imprese italiane, le quali hanno risposto in modo più che positivo. Vantano attualmente il marchio *halāl* importanti brand della carne come Amadori, Fileni, Lanza, Levoni, accanto ad altri minori.

5. Considerazione conclusive

Il quadro descritto ci porta a concludere che l'attenzione crescente per la sofferenza dell'animale non risulta al momento in grado di scalfire la deroga all'obbligo di stordimento nella maggior parte dei Paesi europei, e per conseguenza la previsione della stessa deroga nel diritto dell'Unione. In altre parole, l'attenzione crescente per il benessere dell'animale, le esigenze rituali religiose rinforzate dai flussi migratori islamici, ed infine

²⁵ Per un primo esame cfr. F. LEONINI, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione*, cit., pp. 143-154; E. TOSELLI, *Le diversità convergenti. Guida alle certificazioni alimentari kosher, halāl e di produzione biologica*, Milano, 2015.

²⁶ In argomento cfr. R. BOTTONI, *The Italian Experience with Halal Certification: the Case of Halal Italian*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 2020, n. 26; M. K. RHAZZALI, *Vicissitudini dell'halāl e i musulmani d'Italia tra istituzioni e mercato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2019, pp. 176-190.

gli interessi commerciali connessi alle carni *kosher* ed *halāl* si combinano in modo da confermare, il rapporto di sussidiarietà tra diritto comunitario e diritti nazionali come definito dal 1974 e consolidato nel 2009.

Una particolare attenzione, ad ulteriore conferma di quanto detto, merita l'esempio francese. La Francia ha fatto spesso da apripista per normative sensibilmente restrittive di pratiche ed usi religiosi, come già detto essa ha escluso da ogni pubblico servizio la simbologia religiosa in nome della *laïcité* e rinforza di anno in anno le proprie politiche culturali di educazione (o per meglio dire di indottrinamento) ai valori della laicità e della Repubblica²⁷. A tale azione di assimilazione neutralizzante delle minoranze resta però estranea la normativa sulla macellazione rituale. La Francia non ha mai messo seriamente in dubbio la deroga allo stordimento per i riti religiosi; sebbene secondo i sondaggi di associazioni animaliste oltre il 74% della popolazione disapprovi la macellazione rituale e malgrado si rincorrono petizioni per il suo superamento normativo, al momento si è giunti solo ad escludere la certificazione 'bio' delle carni macellate ritualmente. Sul piano dell'iniziativa parlamentare le più recenti proposte affiancano alla (debole) richiesta di uno stordimento reversibile l'introduzione (più probabile) di una tutela della scelta del consumatore, attraverso la tracciabilità delle carni rituali sui mercati, specialmente quando sono utilizzate in prodotti non certificati religiosamente, proposta già richiamata²⁸. Soprattutto, nell'Azione di governo per la tutela del benessere dell'animale, presentata dal Ministero dell'Agricoltura nel gennaio 2020, non vi è menzione alcuna di una attenuazione della deroga²⁹.

Un'ultima considerazione ci è infine offerta dall'Italia. Sul nostro territorio sono autorizzate alla macellazione rituale oltre 160 strutture islamiche e 18 ebraiche (dati aprile 2019). Queste ultime godono della tutela rinforzata derivante dall'art. 4.2 della legge n. 101 del 1989, per cui la «macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980 [...] in conformità

²⁷ Si veda da ultimo la LOI n° 2021-1109, 24 août 2021 *confortant le respect des principes de la République*; per un primo esame A. TIRA, *La legge francese n. 1109 del 24 agosto 2021 sul "rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica (www.statochiese.it), 2021, n. 16.l

²⁸ Vedi nota 22.

²⁹ Cfr. I documenti *La Stratégie de la France pour le bien-être des animaux 2016 – 2020* ed il *Plan gouvernemental pour la protection et l'amélioration du bien-être animal* (entrambi in www.agriculture.gouv.fr) ; in dottrina cfr A. FORNEROD, *L'encadrement de l'abattage rituel en droit français : une irréductible exception ?* in *Revue du droit des religions* [En ligne], 2021, 12.

alla legge e alla tradizione ebraiche». Tale norma, attuativa dell'Intesa ex art. 8 comma 3 della Cost., sottoscritta con UCEI, disegna lo *status* giuridico delle Comunità ebraiche italiane. Eventuali normative europee con essa contrastanti, quali ad esempio una soppressione della deroga a livello comunitario, dovrebbero quindi essere valutate ai sensi dell'art.17 TFUE, con cui l'Unione si è impegnata a non pregiudicare lo *status* delle organizzazioni religiose come risultante dagli ordinamenti interni, ed in particolare le modalità, in tal caso pattizia e cooperativa, con cui i Paesi si rapportano alle organizzazioni religiose³⁰. Si configura in tal modo una tutela rinforzata delle macellazioni rituali anche sul piano dell'ordinamento europeo, estensibile alle Comunità ebraiche ed islamiche che godano di regimi speciali in altri Paesi europei, come ad esempio la Spagna, la quale ha previsto le macellazioni rituali negli Accordi stipulati sia con la Federazione delle comunità israelite che con la Commissione islamica.

³⁰ In argomento cfr. A. LICASTRO, *Unione europea e «status» delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Milano, 2014; S. MONTESANO, *Brevi riflessioni sull'art. 17 TFUE e sul progetto di Direttiva del Consiglio recante disposizioni in materia di divieto di discriminazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2015 n. 18; D. DURISOTTO, *Unione europea, chiese e organizzazioni filosofiche non confessionali (art. 17 TFUE)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2016 n. 23.